



Bando per la presentazione delle domande di sostegno allo studio, ricerca e sperimentazione applicata nel settore del tartufo ai sensi della legge regionale 16/2008, articolo 3, comma 1, lettera a), in attuazione della D.G.R. n. 17-7510 del 7 settembre 2018, come modificata con D.G.R. n. 34-7928 del 23 novembre 2018 e della D.G.R. n. 3-3215 del 18 maggio 2021.

1 Finalità, risorse, basi giuridiche

1.1 Inquadramento programmatico generale

Il presente bando disciplina l'accesso ai contributi previsti dal Settore Foreste, in applicazione degli indirizzi della D.G.R. n. 17-7510 del 7 settembre 2018, come modificata con DGR n. 34-7928 del 23 novembre 2018, in attuazione del Piano per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021, approvato con D.G.R. n. 3-3215 del 18 maggio 2021, in coerenza con le "linee guida prioritarie per l'impostazione dei futuri progetti di ricerca" individuate nell'ambito del Piano nazionale della filiera del tartufo, che ha ricevuto parere favorevole dalla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22/02/2018.

1.2 Obiettivi specifici del bando

Sono di seguito individuate le linee obiettivo, considerati i temi primari sui quali la Regione Piemonte intende concentrare i propri interventi di sostegno. Le proposte progettuali di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione nel settore del tartufo e della tartuficoltura, al fine di essere ammesse al finanziamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 16/2008, sulla base delle presenti disposizioni, devono, pertanto, coordinarsi con le suddette linee guida prioritarie, come di seguito riportate:

1) Salvaguardia ambientale e gestione degli ambienti produttivi naturali

L'obiettivo che si pone questa linea di ricerca è quello di censire e caratterizzare gli ambienti produttivi, sperimentare le modalità colturali del bosco mirate espressamente al mantenimento e miglioramento dell'habitat e all'incremento produttivo del tartufo o al recupero produttivo (micoselvicoltura), in particolare per la salvaguardia degli ambienti produttivi di *T. magnatum*, unico tartufo a non essere ancora coltivato con successo.

2) Studio e conservazione della biodiversità tartuficola e di quella microbica ad essa associata

L'obiettivo che si propone questa linea di ricerca è la caratterizzazione della biodiversità tartuficola e microbica ad essa associata ed il suo monitoraggio spazio-temporale con metodologie di campionamento appropriate a livello statistico.

3) Miglioramento quali-quantitativo delle produzioni in tartufaie coltivate e sviluppo di modelli previsionali.

La produzione di tartufi nelle tartufaie coltivate viene sempre più a compensare la mancanza di prodotto in ambiente naturale, soprattutto per quanto riguarda *T. melanosporum* e *T. aestivum*. Tale situazione non è ancora raggiungibile per *T. magnatum* poiché i tentativi di coltivarlo sono andati spesso incontro a fallimento.

Quindi è opportuno mettere in atto una ricerca applicata che si concentri su:



- sviluppo di tecniche di coltivazione specifiche per *T. magnatum*, anche quale perfezionamento del protocollo di certificazione delle piante micorrizzate condiviso a livello interregionale;
 - perfezionamento delle tecniche di inoculazione miceliare e selezione genetica di ceppi in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle stazioni di impianto per un miglioramento degli standard produttivi;
 - applicazione delle conoscenze acquisite con gli studi di biodiversità microbica in ambito naturale per migliorare la qualità del prodotto e favorire la permanenza del tartufo negli ambienti tartufigeni.
- 4) Sviluppo di protocolli innovativi per la certificazione dei prodotti della filiera tartufo

Il rischio di frode e di erronea identificazione dei tartufi motiva fortemente l'esigenza di una tracciabilità affidabile lungo tutta la filiera tartufo. In tal senso gli sforzi dovrebbero essere indirizzati alla realizzazione di una carta d'identità univoca per ogni zona geografica vocata, comprendente un approfondimento dell'habitat della tartufaia, il bouquet aromatico distintivo della specie e dell'area geografica d'origine e la diversità genetica dei ceppi fungini. In tal senso la ricerca si potrebbe articolare attraverso le seguenti proposte di studio:

- tracciabilità geografica dei tartufi pregiati mediante analisi dei composti volatili; questi dati potranno essere correlati con l'analisi della biodiversità genetica; per alcune specie di tartufo l'associazione fra composti volatili e profilo genetico potrebbe portare all'individuazione di genotipi/ecotipi qualitativamente superiori rispetto ai prodotti esistenti attualmente sul mercato;
- caratterizzazione dei profili aromatici nelle fasi di sviluppo e maturazione dei carpofori di diverse specie di *Tuber* mediante analisi dei composti volatili, al fine di riuscire a risalire al tempo trascorso dalla raccolta dei corpi fruttiferi ed una valorizzazione del prodotto nel grado di maturazione ottimale;
- produzione di modelli omologati di tracciabilità molecolare per la tutela delle produzioni regionali/nazionali. Sviluppo di nuovi marker molecolari per l'identificazione certa di diverse specie di *Tuber* in ogni stadio del ciclo vitale, in preparati alimentari, in conservati ed in piantine micorrizzate.

1.3 Dotazione finanziaria

Le risorse ammontano a 100.000,00 euro per attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata di cui al punto 2.5 del piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale 2021.

La disponibilità indicata costituisce il limite entro il quale potrà essere disposta l'ammissione a finanziamento dei progetti presentati sul bando.

1.4 Base giuridica

Il presente bando si inquadra nelle attività di studio, ricerca e sperimentazione applicata, come da legge regionale n 16/2008 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e s.m. i. all'articolo 3 "Interventi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno".

Il presente bando è redatto in base agli indirizzi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-7510 del 7 settembre 2018, come modificata con D.G.R. n. 34-7928 del 23 novembre 2018.



2. Contenuti

2.1 Beneficiari e ambito territoriale

Le tematiche di ricerca devono essere collegate alle peculiarità ed alle esigenze del territorio piemontese. I progetti devono essere svolti sul territorio regionale, con esclusione delle attività di gestione ed elaborazione dati, nonché di determinazioni analitiche specialistiche.

2.2 I soggetti proponenti

Il soggetti proponenti, costituiti in gruppo di ricerca, possono appartenere alle seguenti tipologie:

a) organismo di ricerca

ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) è un soggetto senza scopo di lucro quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo stato giuridico o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

b) organismo tecnico

ossia un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- Società a partecipazione regionale che svolgono ricerca e sperimentazione nel campo del tartufo e della tartuficoltura;
- Istituti e scuole forestali e agrarie;
- Associazioni di cercatori di tartufo, di tartuficoltori e loro unioni;
- Consorzi operanti nel settore;
- Società di servizi operanti nel settore, che ricadano esclusivamente nella categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI), ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 lettera a) del Reg. (UE) 702/2014.

Il progetto è realizzato da un gruppo di ricerca costituito da:

- un soggetto capofila, che coordina il progetto;
- uno o più partecipanti.

Il progetto è coordinato da un soggetto capofila che è unico referente per la Regione e beneficiario del finanziamento regionale.

Il soggetto capofila coordina il gruppo di lavoro, presenta una scheda descrittiva e un preventivo di spesa complessivi per il progetto, assicura il buon funzionamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, provvede al pagamento delle attività dei partecipanti.

La proposta di progetto presentata deve contenere tutte le informazioni organizzative, tecnico-scientifiche e finanziarie relative all'intera durata del progetto.

Il soggetto capofila individua:

- un coordinatore (persona fisica) responsabile della ricerca che presenta un curriculum che assicuri la sua idoneità alla copertura del ruolo;



- un referente scientifico, facente parte di uno degli organismi di ricerca, che si assuma la responsabilità degli aspetti metodologici e della validazione dei risultati dell'intero progetto.

Il coordinatore può coincidere con il referente scientifico.

2.3 Ambiti di intervento

- **Ricerca:** progetti volti alla creazione di nuove conoscenze. Sono esclusi gli studi di fattibilità.
- **Sperimentazione:** progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni sul territorio regionale.
- **Dimostrazione:** progetti che consentono la diffusione e l'adozione sul territorio regionale di conoscenze ed innovazioni tecniche consolidate.

2.4 Prerequisiti di ammissibilità

L'ammissibilità dei progetti è valutata in base a:

- a) composizione del gruppo
- b) TRL (Technology Readiness Level), il Livello di Maturità Tecnologica
- c) focus sulle azioni prioritarie

a) composizione del gruppo di ricerca: il gruppo di ricerca deve essere composto da organismi di ricerca e tecnici. Viene richiesto un prevalente apporto di organismi di ricerca, in misura compresa tra il 60 e l'80% delle attività previste da quadro finanziario. È richiesta anche la partecipazione di organismi tecnici, in misura compresa tra il 20 e il 40% delle attività previste. Al fine del trasferimento di conoscenze, a livello di criteri di valutazione vengono favoriti i progetti che coinvolgono enti pubblici come beneficiari finali.

b) TRL (Technology Readiness Level) / Livello di Maturità Tecnologica: questa metodologia è assunta per la valutazione del grado di maturità della ricerca oggetto del progetto. La scala permette di semplificare e meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti o servizi per il mercato. Sono stati in particolare individuati 9 Livelli:

1. Osservazione dei principi di base
2. Formulazione del concetto
3. Prova sperimentale del concetto
4. Validazione del concetto in laboratorio
5. Validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
6. Dimostrazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
7. Dimostrazione del prototipo nell'ambiente operativo
8. Sistema completo e qualificato
9. Sistema dimostrato, competitivo e operativo nell'ambiente di riferimento

L'obiettivo è quello di inquadrare le attività di ricerca e sviluppo verso un livello di maturità tecnologica più prossimo al mercato, identificando un TRL in ingresso che faccia riferimento a soluzioni innovative già parzialmente dimostrate in modo tangibile, anche a livello prototipale.



Per attività di ricerca è richiesto un risultato di ricerca all'avvio del progetto con TRL almeno pari a 3 e il conseguimento di un TRL in uscita almeno pari a 5 e tale da configurare una realistica e rapida valorizzazione implementativa.

Per attività di sperimentazione è richiesto un risultato di ricerca all'avvio del progetto con TRL almeno pari a 4 e il conseguimento di un TRL in uscita almeno pari a 6.

Per attività di dimostrazione è richiesto un risultato di ricerca all'avvio del progetto con TRL almeno pari a 5 e il conseguimento di un TRL in uscita almeno pari a 7.

c) azioni prioritarie

I progetti devono includere una o più delle seguenti azioni:

- 1) censimento e caratterizzazione degli ambienti produttivi, e sperimentazione delle modalità colturali del bosco mirate espressamente al mantenimento e miglioramento dell'habitat e all'incremento produttivo del tartufo o al recupero produttivo (micoselvicoltura), in particolare per la salvaguardia degli ambienti produttivi di *T. magnatum*;
- 2) caratterizzazione della biodiversità microbica degli habitat tartufigeni e suo monitoraggio in correlazione con le azioni di gestione degli ambienti produttivi naturali indicati al precedente punto a);
- 3) perfezionamento del protocollo di certificazione delle piante micorrizzate condiviso a livello interregionale;
- 4) sviluppo di protocolli innovativi per la certificazione di qualità dei prodotti della filiera del tartufo.

2.5 Dimensioni del progetto

Per ciascun progetto è previsto un contributo determinato sulla base delle spese ammissibili a preventivo; l'entità del contributo non potrà superare l'80% della spesa ammessa e il limite di 40.000,00 €. Sono esclusi dal finanziamento progetti il cui valore complessivo delle spese ammissibili sia inferiore a 25.000,00 €.

2.6 Durata del progetto

I progetti finanziati dovranno essere realizzati entro 30 mesi dalla data di concessione del contributo. La mancata realizzazione del progetto entro il termine suddetto comporta la decadenza parziale o totale del contributo, come illustrato al punto 2.11.

Non potrà essere concessa proroga.

2.7 Ricadute dei risultati

Le tematiche di ricerca devono essere legate alle peculiarità ed alle esigenze del territorio piemontese.

I progetti devono essere svolti sul territorio regionale, con esclusione delle attività di gestione ed elaborazione dati, nonché di determinazioni analitiche specialistiche.

I progetti presentati ai sensi dell'articolo 31 del Reg (UE) 702/2014 devono essere di interesse per tutte le imprese attive nel settore tartufigolo.

È opportuno comprendere nelle attività del progetto il trasferimento di conoscenze agli attori della filiera.

2.8 Spese ammissibili

Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

- a. Progetti di ricerca e sperimentazione - articolo 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014
- spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto (paragrafo 6, lettera a); Il costo del personale dipendente da Istituzioni pubbliche di ricerca potrà essere finanziato al massimo per un 20% dei relativi costi ammessi.
 - costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati (paragrafo 6 lettera b);
 - costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (paragrafo 6 lettera d);
 - spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto (paragrafo 6 lettera e) per una entità massima pari al 8% della somma delle voci precedenti.
- b. Progetti dimostrativi - articolo 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014
- spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), attività dimostrative e azioni di informazione (paragrafo 3 lettera a));
 - spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti (paragrafo 3 lettera b));
 - costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti (paragrafo 3 lettera c));
 - spese generali collegate alle spese di cui ai due punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (paragrafo 3 lettera d) punto iii)), per una entità massima pari all'8% della somma delle voci precedenti.

Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c) del Regolamento (UE) 702/2014 non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione.

I costi di cui al paragrafo 3, lettera d) dello stesso regolamento, sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 articolo 31, paragrafo 6 lettera b).

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014, articolo 7, comma 2, non è ammessa a contributo, salvo i casi in cui sia non recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.



2.9 Gli aspetti finanziari

I costi ammessi del progetto sono sostenuti da:

- a) contributo regionale;
- b) autofinanziamento del gruppo di ricerca;
- c) cofinanziamento da parte di sponsor.

Il finanziamento regionale è erogato nell'intensità e secondo le modalità di rendicontazione descritte; con intensità del contributo si intende l'importo lordo espresso in percentuale dei costi ammessi del progetto, che è pari all'80% delle spese ammesse.

Il gruppo di ricerca assicura l'autofinanziamento, ossia la parte dei costi ammessi non coperti dal finanziamento regionale.

Al progetto possono inoltre aderire soggetti pubblici e/o privati (sponsor) che non partecipano alle attività ma le cofinanziano. Il cofinanziamento di sponsor pubblico riduce la percentuale di finanziamento regionale. Il cofinanziamento di sponsor privato riduce l'autofinanziamento del gruppo di ricerca.

È possibile richiedere fino a due acconti, ciascuno del 30%, delle spese ammesse al raggiungimento di una corrispondente percentuale di avanzamento dei lavori da attestare mediante apposita relazione e rendicontazione.

Il contributo regionale è riconosciuto come percentuale dei costi ammessi del progetto.

La rendicontazione avviene mediante la presentazione di un rendiconto contabile delle spese effettuate che deve essere approvato dall'organo deliberante del Soggetto beneficiario (consiglio d'amministrazione, consiglio di dipartimento, ecc.).

Le spese decorrono a partire dal giorno successivo all'ammissione della domanda di sostegno. I documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) devono riportare la data effettiva di acquisto.

La documentazione contabile giustificativa relativa a tali spese resta agli atti del Soggetto beneficiario per 5 anni ed è a disposizione per i successivi controlli. Il controllo degli aspetti contabili sarà effettuato secondo normativa vigente.

2.10 I rapporti contrattuali

Il soggetto capofila riceve il finanziamento regionale per l'intero gruppo di ricerca e gestisce i rapporti con i partecipanti.

Il gruppo di ricerca fornisce, al momento della presentazione della domanda, l'atto di costituzione o l'impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo.

L'atto che dà forma all'Associazione Temporanea di Scopo deve dar conto anche degli elementi essenziali del progetto, regolando la ripartizione, l'organizzazione e la gestione delle attività progettuali nonché l'attribuzione ai diversi partecipanti dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto stesso.

2.11 Decadenza della domanda e revoca del contributo

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- a) perdita dei prerequisiti di ammissibilità;
- b) realizzazione di interventi che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;



c) verificarsi delle cause di esclusione.

È causa di esclusione dell'intera domanda di aiuto il fatto che il capofila o uno dei partecipanti del gruppo di cooperazione siano, al momento della presentazione della domanda di aiuto, in una delle seguenti condizioni:

1. impresa in difficoltà, in amministrazione straordinaria, in liquidazione o in fallimento,
2. inserimento nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (Regola Deggendorf),
3. soggetto al divieto a contrarre con la PA.

Fatto salvo quanto previsto nel capoverso precedente in merito alla decadenza totale, non sono riconoscibili le spese per cui è stata accertata la violazione del divieto di cumulo, ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 702/2014, ovvero quelle oggetto del controllo per cui vi è stato esito negativo.

Il contributo è revocato, con provvedimento della Regione Piemonte, nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione dell'iniziativa;
- b) realizzazioni difformi dalla destinazione indicata nella richiesta approvata;
- c) mancata presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute entro i termini di cui al § 3.9;
- d) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
- e) accertate situazioni di irregolarità gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa;
- f) reiterate situazioni di violazione delle condizioni di assegnazione del contributo.

3 Procedure

3.1 Modalità di presentazione della domanda

La documentazione inerente al bando, gli allegati e la modulistica è reperibile all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura/tartufi>.

I soggetti interessati potranno presentare domanda di erogazione di contributo, redatta secondo lo schema allegato, entro il **31 marzo 2023**, tramite Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: foreste@cert.regione.piemonte.it.

La domanda diretta ad ottenere i contributi deve essere corredata da apposita relazione descrittiva, completa di cronoprogramma, che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione del progetto, sulla base dei criteri enunciati, nonché da ogni altro utile elemento di conoscenza delle attività previste sotto il profilo organizzativo e finanziario.

3.1.1 Documentazione amministrativa da presentare

1. **domanda di ammissione** in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila, conforme al modello allegato (All. 1.1) al presente Bando;
2. copia chiara e leggibile di un **documento di identità** in corso di validità del titolare o del legale rappresentante del soggetto capofila;
3. relazione tecnica di progetto completa di **cronoprogramma**, dettaglio dei **costi per ciascun partecipante** e **piano finanziario** del progetto, incluse la quote di autofinanziamento e/o



cofinanziamento previste rispetto al contributo richiesto. Per il calcolo della spesa ammissibile si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte in vigore all'atto della presentazione della domanda, o, se le attività non siano ivi comprese, alla presentazione di analisi prezzi eseguite sulla base delle singole voci del prezzario della Regione Piemonte o, in loro assenza, alla presentazioni di almeno 3 preventivi (n. max di cartelle: 6 di formato A4; sono esclusi gli eventuali preventivi di spesa);

4. atto di costituzione con data precedente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando o impegno a costituirsi in **Associazione Temporanea di Scopo** valevole specificatamente per il progetto da realizzare;
5. **curricula vitae** di tutto il personale coinvolto nelle attività del progetto, con particolare riguardo al coordinatore e al referente scientifico;
6. per ciascun soggetto proponente: attestazione circa risorse umane, strumentali e organizzative, nonché sintesi dei bilanci degli ultimi due anni (n. max di cartelle: 2 di formato A4 per ciascun soggetto proponente);
7. per il soggetto capofila: attestazione circa il profilo delle competenze e le risorse atti a dimostrare di poter assumere efficacemente il ruolo di capofila (n. max di cartelle: 1 di formato A4).

Le attestazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive sono soggette a controllo nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/00. L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con quanto attestato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti di legge, comporta la immediata archiviazione della domanda.

3.2 Verifica di ricevibilità della domanda

Per ogni domanda protocollata, deve essere verificata la ricevibilità ovvero il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) presenza della sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante ovvero dal soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata,
- b) invio entro i termini di scadenza del bando;
- c) presenza e completezza della documentazione essenziale; è considerata essenziale la documentazione di cui al § 3.1.1, nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra elencati non sia presente, la domanda viene considerata irricevibile. Le domande considerate non ricevibili non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 14/2014. Il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

3.3 Ammissione

3.3.1 Criteri di valutazione

La valutazione di ammissibilità formale e di merito delle candidature progettuali sarà effettuata da apposita Commissione nominata con determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) ammissibilità formale in termini di completezza della documentazione richiesta dal bando;
- b) valutazione di merito sulla base dei sotto indicati punteggi:

VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX PARAMETRO	PUNTEGGIO MAX CRITERIO
A) TECNICA	A.1) IDONEITÀ TECNICA SOGGETTI PROPONENTI	A.1.1) per il soggetto capofila: effettivo possesso del profilo, delle competenze e delle risorse atti ad assumere efficacemente il ruolo di capofila.	12	20
		A.1.2) <u>per ciascun soggetto proponente</u> : possesso delle risorse umane, strumentali e organizzative a garanzia della fattibilità del progetto proposto	8	
	A.2) ADEGUATEZZA ECONOMICA DEI SOGGETTI PROPONENTI	A.1.2) <u>per ciascun soggetto proponente</u> : adeguatezza dei bilanci a garanzia della fattibilità del progetto proposto	5	5
	A.3) CONGRUITÀ E PERTINENZA DEI COSTI	A.3.1) congruità e pertinenza dei costi in relazione agli obiettivi, alle attività e agli investimenti previsti per la realizzazione del progetto	3	10
A.3.2) adeguatezza e coerenza della ripartizione del budget tra i diversi soggetti proponenti in funzione degli effettivi contributi apportati		7		
B) DI MERITO	B.1) QUALITÀ DEL SOGGETTO PARTENARIALE qualifica scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti	B.1.1) effettivo possesso da parte dei soggetti proponenti del know how	5	15
		B.1.2) congruenza del partenariato con gli obiettivi del bando	5	
		B.1.3) capacità del partenariato di rappresentare la filiera	5	
	B.2) VALIDITÀ PROPOSTA	B.2.1) grado di coerenza del progetto con gli obiettivi specifici del Bando	10	35
		B.2.2) livello dei contenuti scientifici e tecnologici della del progetto	10	
		B.2.3) congrua presenza di attività di ricerca e sviluppo sperimentale (> del 60% dei costi complessivi ammissibili)	10	
		B.2.4) rilevanza dell' autofinanziamento e/o cofinanziamento dell'intervento rispetto al contributo richiesto	5	
	B.3) RICADUTE E IMPATTO POTENZIALE DEL PROGETTO	B.3.1) rilevanza dell'innovazione proposta per la filiera	5	15
B.3.2) livello di coinvolgimento degli enti pubblici come beneficiari finali.		10		
PUNTEGGIO COMPLESSIVO PROGETTO	Ai fini dell'ammissibilità a contributo il progetto deve conseguire un punteggio minimo complessivo di 60/100 punti.		100	100

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti.

Non sono ammessi progetti con punteggio inferiore a 60 punti.

Il Settore Foreste ha la facoltà di richiedere chiarimenti relativi alla non esaustività della documentazione presentata in domanda e delle condizioni dei beneficiari, allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali ed ottenere precisazioni circa la documentazione presentata.

In tal caso trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990.

Nel caso in cui i chiarimenti relativi alla documentazione presentata non pervengano alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine ultimo indicata nella Comunicazione inviata da parte degli uffici, la Domanda si considera inammissibile.

Non potrà essere oggetto di integrazione la documentazione di cui al § 3.1.1, nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7, considerata essenziale, poiché oggetto di valutazione



Sulla scorta degli esiti della valutazione dal parte della Commissione, è redatta la graduatoria dei progetti in base all'attribuzione del punteggio decrescente.

La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, e in base alle risorse disponibili verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1 domande "ammissibili e finanziabili" fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili
- 2 domande "ammissibili ma non finanziabili", collocate in posizioni successive a quelle del punto precedente;
- 3 domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

In caso di domanda esclusa è informato il capofila che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, come previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall'art. 17 della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Qualora si rendessero disponibili risorse ulteriori le stesse potranno essere utilizzate per finanziare eventuali domande ammesse in graduatoria ma prive di copertura finanziaria.

3.4 Concessione ed erogazione dei contributi

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi quali contributo alla spesa nella percentuale indicata al precedente punto 2.9.

Il Settore Foreste comunicherà per iscritto alla soggetto capofila (che assume l'onere della notifica al resto del gruppo di ricerca) l'esito finale della valutazione e la conseguente ammissione o esclusione a finanziamento.

Nel caso di progetto ammesso, l'atto di concessione riporterà l'entità dell'agevolazione, l'ammontare della spesa ammissibile, il periodo di svolgimento delle attività e di eleggibilità della spesa, i soggetti coinvolti nonché ulteriori condizioni inerenti alla corretta e regolare gestione del progetto.

3.5 Domanda di acconto

Il capofila beneficiario ha facoltà di richiedere al massimo due acconti ciascuno non superiore al 30% del contributo, in ragione dello stato di avanzamento delle attività.

L'importo del contributo di riferimento per il calcolo delle percentuali è ricalcolato successivamente all'applicazione di eventuali varianti.

Alle domande di pagamento di acconto, presentate via PEC, il beneficiario dovrà allegare la seguente documentazione:

1. relazione tecnica sullo stato avanzamento lavori;
2. copia dei giustificativi di spesa.

Sulla base dei controlli tecnico-amministrativi effettuati, compresa l'eventuale visita sul luogo, è determinato il relativo contributo da liquidare in acconto.

3.6 Variazioni di progetto

Durante l'attuazione del progetto, sulla base dei risultati intermedi, possono emergere esigenze di modifiche progettuali da parte del gruppo di ricerca. In tal caso il progetto ammesso a finanziamento può essere modificato per rispondere a tali esigenze entro i limiti del contributo inizialmente concesso.

Il capofila beneficiario può presentare al massimo una domanda di variante per ciascuna domanda di sostegno. Non sono ammissibili i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; in particolare deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Si configura inoltre come variante la sostituzione di un partecipante con un altro soggetto che possieda capacità equivalenti.

Non costituiscono variante:

- variazioni di spesa inferiori al 10% per ogni singolo intervento e per partecipante,
- variazioni di spesa che non richiedono l'emissione, da parte dei fornitori di nuovi preventivi.

Il capofila può essere modificato esclusivamente in caso di forza maggiore: calamità naturale grave che colpisce seriamente il soggetto beneficiario, compromettendo la sua capacità di coordinamento, o impedimenti alla esecuzione delle attività non imputabili alla volontà o negligenza del beneficiario; in tal caso è ammessa la voltura della progetto e il trasferimento degli impegni.

3.7 Impegni

Con la firma la domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento, come di seguito specificato:

1. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi, dei controlli in loco o ex-post da parte dei soggetti incaricati al controllo;
2. garantire la corretta manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionalità dei beni acquisiti per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);
3. non alienare e garantire la destinazione d'uso del bene per un periodo di 5 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post);
4. conservare tutta la documentazione in originale relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo (da verificare solo in caso di controllo ex post)
5. per ogni partecipante, essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
6. mettere a disposizione su Internet i risultati del progetto sovvenzionato dalla data di conclusione del progetto per un periodo almeno pari ai 5 anni successivi.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi maturati.



3.8 Monitoraggio, controllo, verifica

Nel corso dell'intera durata del progetto i tecnici incaricati della Regione Piemonte Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio – Settore A1614A – Foreste, con l'eventuale supporto di IPLA S.p.A., hanno la facoltà di effettuare controlli amministrativi nonché visite e verifiche in loco allo scopo di ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici e verificare lo stato d'avanzamento del progetto.

Qualora gli incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità o inadempienze non sanabili rispetto agli impegni assunti, il Settore competente disporrà e notificherà con proprio atto amministrativo la sospensione dell'autorizzazione e l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento e recupero delle somme già erogate, maggiorate dei relativi interessi, fatte salve eventuali, ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

3.9 Richiesta di liquidazione del contributo

Ai fini della liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento secondo la graduatoria approvata dalla Regione, il beneficiario dovrà inviare la seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-scientifica conclusiva
- b) pubblicazioni, stampati e comunicazioni inerenti il progetto
- c) rendicontazione delle spese sostenute con allegato elenco e copia delle fatture da cui si evincano, in maniera precisa, i costi liquidati per gli interventi effettuati.

A tal fine si precisa che non verranno liquidati i costi relativi agli interventi che risultassero difformi da quelli approvati.

La richiesta di liquidazione con rendicontazione degli interventi dovrà essere trasmessa entro 2 mesi dalla data di conclusione stabilita per le attività, e comunque non oltre 32 mesi dall'approvazione della determina di inserimento in graduatoria con ammissione al finanziamento, allegando copia del documento di identità in corso di validità del firmatario, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata R.R., a Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Foreste.

3.10 Liquidazione del contributo

Le domande di pagamento sono inserite nell'elenco di liquidazione approvato con specifico provvedimento, dando comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento

3.11 Gestione dei risultati di progetto

Fatto salvo l'impegno alla disponibilità dei risultati del progetto sovvenzionato di cui al § 3.7, i risultati delle attività riferite al progetto sono di proprietà del gruppo di Ricerca e sono soggetti alla normativa sulla privacy ed alla disciplina dei dati a scopi statistici.

Fermo restando il diritto di autore o di inventore, la Regione Piemonte potrà utilizzare i risultati della ricerca per i propri fini scientifici e didattici istituzionali.

Pubblicazioni, stampati e comunicazioni riferite alla ricerca oggetto del presente bando, di iniziativa e a carico del gruppo di Ricerca, dovranno segnalare il finanziamento della Regione Piemonte.

Il gruppo di Ricerca potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività di ricerca, fermo restando che è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo della Regione Piemonte per scopi pubblicitari.



3.12 Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge regionale legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. e della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento per la Regione Piemonte è il dirigente responsabile del Settore Foreste.

3.13 Tempi del procedimento

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito all'articolo 8, comma 5 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14.

4 Aiuti di stato

In attuazione della D.G.R. n. 17-7510 del 7 settembre 2018, come modificata con D.G.R. n. 34-7928 del 23 novembre 2018, è stata trasmessa alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto oggetto della deliberazione stessa, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea, di conseguenza codificata SA 52087 Approval of the guidelines and rules for 2018-2020 for the financing of study, research and experimental activities with regard to truffle harvesting and cultivation and the valorisation of the truffle heritage – Tartufi.

5 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

I dati personali che saranno forniti al Settore Foreste saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

A tal fine si comunica che:

- i dati personali riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Foreste. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale 25/06/2008, n. 16 e DGR 5-13189 del 2010. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di concessione dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore sopra riportato.
- il Responsabile (esterno) del trattamento è I.P.L.A. S.p.A., i cui dati di contatto sono ipla@ipla.org;
- i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative



adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- i dati personali, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di anni dieci;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Sarà possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi ai Titolari, ai Responsabili della protezione dati (DPO) o ai Responsabili del trattamento, tramite i contatti di cui sopra;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.